

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L'EFFICIENZA DELLA DISTRIBUZIONE E DI CEDOLE LIBRARIE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTAMARIA LA FOSSA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno _____ () del mese di _____ in Santa Maria La Fossa, nella sede comunale ubicata in p.zza Europa, 4, viene stipulata la presente Convenzione:

tra:

- il Comune di Santa Maria La Fossa, nella persona della Avv. Anna Ciancio , nata a _____ il _____, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale , Istruzione e Cultura -, domiciliata, per la Sua carica, presso la Sede Comunale, con sede in p.zza Europa, 4.;

e

il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ residente a Via _____ -- nella qualità di legale rappresentante della ditta _____ con sede legale in via _____ n. CAP _____ tel. e/mail PEE:.....

Di seguito indicate come "Parti"

definiscono l'intesa sul tema In epigrafe, come di seguito dettagliato:

PREMESSO CHE:

- il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2, 3, 33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che "la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

- lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell'ONU nel 1948, che all'art 26 afferma il diritto all'Istruzione, la gratuità ed obbligatorietà dei livelli fondamentali, l'accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell'istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità; - per un compiuto adempimento dell' obbligo scolastico, a norma della Legge 1 agosto 1964 n 719, del D LGS, 16 aprile 1994 n. 297, dell'art 27 della Legge 20 dicembre 1998 n 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni, provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria;

- a norma dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all' art. I , comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n 296 così che, conseguentemente, la gratuità "parziale" dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di I grado, mentre per la scuola primaria, ai sensi dell'art 1, comma 5, del D.P.C.M n 320/1999, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all'articolo 156 del D. Lgs 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali; - la Regione Campania, come disposto dal proprio Statuto, promuove ogni utile iniziativa per favorire: la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura. della ricerca scientifica e

dell'innovazione tecnologica; la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile";

- la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e diversificare l'offerta scolastica in funzione delle fasce deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la dispersione scolastica;

- al comma 1 dell'art. 1 si dispone, infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema scolastico e formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e la necessità di interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello stesso articolo sancisce che la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento lungo l'arco della vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà; - nella citata Legge regionale, all'art 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono individuate: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni della scuole secondarie di 1° e 2° grado, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap;

la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall' art 2, comma 1, lettera n;

CONSIDERATO CHE:

- il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e apprendimento e che rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica e si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici della scuola dell'autonomia, adattabile alle più diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi, pubblicazioni e/o strumenti didattici alternativi; - l'acquisizione per gli alunni dei predetti materiali didattici è indubbiamente elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo, così come parimenti significativa appare la realizzazione di specifici progetti formativi che comportino l'applicazione dell' innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;

PRESO ATTO CHE: - la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n° 425 del 03/07/2018, pubblicata sul Burc n° 47 del 09/07/2018, ha approvato con l'allegato A) le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale "Buono libro" a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado aventi sede sul territorio comunale e con l'allegato B) ha preso atto dello schema di convenzione con l'ANCI regionale e le Associazioni dei librai maggiormente rappresentative;

in data 01/08/2018 la Regione Campania, l'ANCI Campania, l'ALI - Associazione Librai Italiani/ Confcommercio-Imprese per l'Italia e il SIL Sindacato Italiano Librai e cartolibrari/Confesercenti, hanno sottoscritto "Convenzione per il diritto allo studio e l'efficienza della distribuzione delle cedole librerie alle famiglie ", al fine di rendere operativo quanto disposto nella deliberazione di G.R. n° 425/2018; - in particolare, le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale "Buono libro" prevedono: la modalità di consegna alle famiglie di buoni sotto forma di cedola libraria o voucher, il cui valore viene determinato dal Comune in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto annualmente dal Miur con apposita circolare; la

modalità di utilizzo da parte delle famiglie delle cedole librarie presso le librerie affiliate ad AL.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni;

Per tutto quanto innanzi richiamato le Parti, definiscono e stipulano specifico accordo di cui al presente articolato, costituito da n. 10 articoli:

Art. 1-OGGETTO

1.1 La presente Convenzione intende individuare l'operatore economico disponibile a fornire i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, mediante il sistema delle cedole librarie", sulla base delle nuove modalità operative fissate dalla Regione Campania con deliberazione regionale n. 42/2018 per l'erogazione del cosiddetto contributo del buono libro.

1.2 Il suddetto contributo sotto forma di cedola libraria viene concesso per le spese di libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalle scuole a favore degli studenti delle Scuole Secondarie di 1 ° e 2° grado con sede sul territorio comunale.

Art. 2 - FINALITÀ

2.1 L'obiettivo mira ad assicurare l'effettiva utilizzazione del contributo regionale denominato "buono libro" da parte degli aventi diritto, nonché l'emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 L'Albo dei fornitori viene messo a disposizione degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1 ° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale, quali beneficiari ed aventi diritto al contributo regionale denominato "buono libro" mediante il sistema delle cedole librarie.

3.2 L'iscrizione degli operatori all'albo non comporta, per il Comune di Santa Maria La Fossa, alcun obbligo di richiesta di fornitura, in quanto la scelta è effettuata, in modo autonomo e libero, direttamente dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni intestatari della cedola.

Art. 4 - VALORE CEDOLE

4.1 In relazione alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Campania e del numero dei richiedenti, l'Ente procederà ad assegnare agli aventi diritto, a titolo di totale o parziale contributo, una cedola libraria (cartacea) dal valore diversificato per situazione economica e classe frequentata.

4.2 L'importo massimo delle cedole non potrà superare la spesa complessiva che il genitore dovrà sostenere per l'acquisto dei testi scolastici e, comunque, rientrante nei limiti dei massimali stabiliti dal MIUR annualmente.

Art. 5 - MODALITÀ EROGAZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLE CEDOLE

5.1 Il Comune, terminata la fase di acquisizione delle istanze da parte delle famiglie richiedenti e la valutazione delle stesse, ammette al beneficio i richiedenti i cui requisiti corrispondono a quelli indicati annualmente dalla Regione Campania.

5.2 Le cedole emesse dal Comune sono distribuite dallo stesso (in forma cartacea), alle famiglie beneficiarie per il successivo utilizzo presso le librerie affiliate ad AL.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con il Comune, per l'acquisto dei testi scolastici e di altri sussidi didattici. 5.3 Le cedole sono

consegnate esclusivamente al genitore/richiedente o al tutore/rappresentante legale del minore o allo stesso studente se maggiorenne. Non saranno consegnate a rappresentanti di case editrici, esercenti di attività commerciali e a persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti. Il genitore interessato sceglierà autonomamente e liberamente tra le librerie/cartolerie iscritte all'AL.1. o al S.1.L. o tra quelle comunque convenzionate con il Comune.

5.4 L'esercente convenzionato e iscritto all'Albo potrà ritirare, fisicamente, le cedole esclusivamente dal richiedente o dal tutore/rappresentante legale del minore o dallo stesso se maggiorenne.

5.6 La libreria/cartoleria convenzionata con il Comune e iscritta all'Albo si impegna a fornire al beneficiario l'equivalente della cedola (fino a concorrenza dell'importo) in libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola applicando un minimo di sconto.

5.7 La libreria provvederà alla consegna dei testi, nel punto vendita indicato nella domanda di iscrizione all'albo, farà sottoscrivere la cedola a chi riceve i testi. ritirando la stessa e conservandola agli atti, o con altra modalità elettronica comunque tracciata.

5.8 Nel caso di prenotazione dei testi senza preventiva esibizione della cedola, anche se elettronica, l'operatore economico non avrà a pretendere dal Comune in caso di non assegnazione della cedola libraria medesima.

Art. 6 - DIRITTO DI OPZIONE E LIBERTÀ DI SCELTA

6.1 Resta fermo il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente la libreria iscritta all'Albo presso cui spendere la cedola.

Art. 7 - SVILUPPO DI INIZIATIVE INNOVATIVE

7.1 Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a favorire l'attuazione di pratiche amministrative e gestionali in grado di facilitare, con modalità e tempi idonei, la fornitura dei libri di testo per gli studenti che risultino beneficiari del contributo.

Art. 8 - FATTURAZIONE

8.1 Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al Protocollo del Comune di Santa Maria La Fossa.

8.2 Al fine dei successivi controlli contabili, le cedole evase relative alle classi I ,II e III delle scuole medie dovranno essere inserite nella stessa fatturazione. In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione.

8.3 Al fine dei controlli amministrativi sarà necessario indicare nelle fatture i quantitativi delle cedole suddivise in relazione alla classe frequentata, con l'indicazione del valore economico assegnato alle cedole stesse (analogo procedimento dovrà essere eseguito se le cedole sono in formato elettronico che nello specifico non sussiste). In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione.

8.4 La liquidazione avverrà entro 90 gg. decorrenti dalla data di acquisizione al Protocollo Generale della fattura elettronica ed è comunque subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D. U. R.C.), che dovrà essere regolare.

Art. 9 - GESTIONE DELL' ALBO

9.1 L'elenco dei soggetti iscritti all'Albo, al quale le famiglie potranno rivolgersi per spendere le cedole librarie, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nonché inviato alle scuole per la massima diffusione e distribuzione a tutti gli alunni frequentanti all'inizio dell'anno scolastico.

9.2 L'Albo dei fornitori, una volta costituito, resta aperto, per cui l'operatore economico che intende essere inserito dovrà presentare domanda direttamente al Protocollo Generale del Comune di Santa Maria La Fossa, tramite PEE.

9.3 Dopo l'iscrizione, l'operatore economico è tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

9.4 Ogni anno, dal 1 ottobre al 30 ottobre, gli operatori economici iscritti all'albo, sono tenuti a confermare la volontà di rimanere iscritti all'albo e la permanenza dei requisiti previsti, anche tenendo conto di eventuali norme sopravvenute. La mancata comunicazione di conferma comporterà l'esclusione automatica dall'Albo dei fornitori.

9.5 Il Comune, con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall' albo gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell' esecuzione della fornitura affidata.

Art. 10 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

10.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

10.2 Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza si intende prorogato automaticamente salvo eventuale disdetta di una delle parti.

SANTA MARIA LA FOSSA, Lì

Letto, approvato e sottoscritto

La Libreria

Il Comune
